

Criteria e modalità di concessione dei sussidi al personale (come risultanti dal contratto integrativo di 2° livello – allegato n. 3)

I sussidi possono essere concessi, a richiesta del dipendente ovvero, nel caso considerato sotto la lettera a), del coniuge, dei figli o del convivente more uxorio (per convivente è da intendersi soggetto presente nello stato di famiglia del dipendente), per i seguenti eventi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla presente normativa:

- a) Morte del dipendente;
- b) Grave malattia del dipendente comportante una riduzione stipendiale;
- c) Decesso di persona appartenente al nucleo familiare del dipendente o del convivente more uxorio, fiscalmente a carico e/o convivente entro il 1° grado di parentela; Decesso di familiari entro il primo grado di parentela anche se non convivente e non fiscalmente a carico;
- d) Grave malattia o intervento chirurgico comportante spese non indennizzate altrimenti;
Crollo della casa di abitazione;
- e) Cure riabilitative non indennizzate altrimenti;
Protesi (compresi mezzi di correzione della vista);
Apparecchi ortopedici;
- f) Gravi lesioni della casa di proprietà;
Abbandono forzato della casa di abitazione, escluso il caso di sfratto per morosità;
Furti, incendi o rapine non coperti da assicurazione.

Ulteriori ed eventuali gravi, eccezionali eventi non previsti nel predetto elenco, saranno esaminati dalla commissione ristretta che trasmetterà le domande pervenute, corredate di motivato parere sulla eventuale accoglibilità delle stesse, al Direttore Generale il quale deciderà se sottoporre o meno la questione all'esame e delibera della Giunta Esecutiva della Cassa.

Gli eventi di cui ai punti d) e) ed f) si riferiscono anche a persone appartenenti al nucleo familiare del dipendente convivente e/o fiscalmente a carico, incluso il convivente more uxorio.

Possono essere oggetto di richiesta di sussidio le spese rimaste a carico del dipendente a titolo di franchigia e/o scoperto, successivamente alla liquidazione del sinistro da parte della compagnia che presta l'assistenza sanitaria integrativa al personale dipendente della Cassa, per gli eventi di cui ai punti b), d) ed e), con esclusione dell'evento "Crollo della casa di abitazione".

La concessione dei sussidi è effettuata in base all'ordine di presentazione delle domande ad eccezione di quelle presentate per gli eventi di cui al punto a) dell'art. 1 che verranno evase con priorità rispetto alle altre.

Per gli eventi di cui ai punti d-e-f dell'art. 1 non saranno prese in considerazione le domande di sussidio di importo inferiore a € 250,00;

L'importo del sussidio, per gli eventi di cui alle lettere a), b) e c) è fissato in € 3.600,00;

nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) l'importo massimo concedibile è fissato € 2.000,00.

Il calcolo del sussidio erogabile verrà effettuato sulla base dei seguenti parametri, con esclusione di quanto previsto nei casi a), b) e c), per i quali l'importo erogabile rimane fissato nel limite massimo di € 3.600,00. Nel caso disciplinato al punto sub b) è prevista una erogazione una tantum per ogni grave malattia.

evento d) $\frac{2.000,00 \times \text{importo spesa sostenuta}}{30\% \text{ del reddito familiare pro-capite}}$

evento e) $\frac{2.000,00 \times \text{importo spesa sostenuta}}{35\% \text{ del reddito familiare pro-capite}}$

evento f) $\frac{2.000,00 \times \text{importo spesa sostenuta}}{40\% \text{ del reddito familiare pro-capite}}$

Ad eccezione di casi previsti nei punti a), b) e c) l'importo erogabile non potrà superare quello della spesa sostenuta.

Per quanto concerne gli eventi di cui al punto f) l'importo erogabile non potrà superare comunque la metà della spesa sostenuta.

Per reddito familiare pro-capite si intende il reddito complessivo annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare diviso il numero dei componenti lo stesso nucleo familiare.

Le domande di sussidio per gli eventi di cui all'art. 1 devono essere documentate nel seguente modo:

- per gli eventi sub a) e c) certificato di morte e stato di famiglia riferito alla data di morte;
- per gli eventi sub b) certificati medici o ospedalieri attestanti la grave malattia;
- per gli eventi sub d) ed e) certificati medici o ospedalieri nonché eventuale stato di famiglia e dichiarazione di responsabilità relativa alle spese non rimborsabili;
- per gli eventi sub f) copia delle denunce rese alle autorità di pubblica sicurezza ovvero dichiarazione di responsabilità relativa alle spese non rimborsabili ovvero altra documentazione atta a comprovare l'evento verificatosi;
dichiarazione dell'autorità competente relativa alla calamità naturale;
- per tutti gli eventi ad esclusione del punto a):
documentazione probatoria (UNICO/730 ecc.) relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato i predetti modelli fiscali dovrà dichiararlo con apposita autocertificazione e dovrà presentare il modello CUD. Dichiarazione di responsabilità del richiedente in ordine alla situazione economica del nucleo familiare.
Certificazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta (fatture etc.).

Nel caso di coniugi o conviventi more uxorio, ambedue dipendenti dell'Ente, la concessione del sussidio può essere richiesta, per lo stesso motivo, da uno solo dipendente.

I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive da effettuare dopo la conclusione di ciascun trimestre annuo (dicembre/febbraio – marzo/maggio – giugno/agosto – settembre/novembre). Le domande presentate nel trimestre sett./ott./nov. 2007 saranno disciplinate con la presente normativa.

Le istanze di sussidio devono essere redatte sull'apposito modulo da richiedere all'Ufficio del personale.

La Commissione ristretta provvederà a stilare la graduatoria delle domande validamente prodotte dai dipendenti, proponendo la relativa disposizione di spesa di competenza del Direttore Generale.

Ai dipendenti le cui domande non risultassero accolte dovrà essere comunicato, per iscritto, l'avvenuto esito negativo con indicazione delle relative motivazioni.

L'eventuale ricorso avverso la reiezione della domanda dovrà essere effettuato dal dipendente interessato entro i 10 giorni successivi alla notifica, con inoltro del ricorso stesso al Direttore Generale dell'Ente. Sul presentato ricorso il Direttore Generale dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione.

In sede di prima applicazione si prendono in considerazione gli eventi che si sono verificati entro il trimestre sett./ott./nov. 2007. Le relative domande possono essere presentate sino al 10 dicembre 2007.